



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA
LOCALE MEDIANTE
LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
(ART. 30-TER D.L. 30 APRILE 2019, N. 34)**

Articolo 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni

1. Il Comune di Cavaion Veronese istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione (di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019) delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali e artigianali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 50% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

Articolo 2 - Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
 - dell'artigianato;
 - del turismo;
 - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.


Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - gli esercizi di compro oro;
 - le sale per scommesse;
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 - sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4 - Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.



2. In caso di riapertura, il contributo è pari a:
 - 100 % dell'Imposta municipale propria
 - 100 % del tributo per i servizi indivisibili
 - 50 % della tassa sui rifiutiversati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa.
Le percentuali sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari a:
 - 50% dell'Imposta municipale propria
 - 50% del tributo per i servizi indivisibili
 - 50% della tassa sui rifiutiversati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso.
Le percentuali sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
4. L'importo di ciascun contributo è fissato con specifica determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

Articolo 5 - Presentazione delle domande e Liquidazione del contributo

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al protocollo del Comune di Cavaion Veronese, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
2. L'Ufficio Tributi, dopo i controlli sull'autocertificazione presentata da parte dell'Ufficio Commercio e previo riscontro dello stesso Ufficio Commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività, determina e liquida il contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
3. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.
4. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

Articolo 6 - Entrata in vigore del regolamento

5. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

